



Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 giugno 2015¹ sui prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 2 lett. f e cpv. 4

¹ Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

b. *fabbricante*:

2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
 - con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
 - con un nome commerciale proprio,
 - in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,
 - per un altro impiego, oppure
 - in un luogo, la cui lingua o le cui lingue ufficiali non sono state utilizzate dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b,

¹ RS 813.11

² Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

f. *vecchia sostanza*: sostanza registrata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)², fatta eccezione per le sostanze che:

1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate nello Spazio economico europeo (SEE), oppure
2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie in condizioni rigorosamente controllate secondo l'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento UE REACH;

⁴ Si applicano le equivalenze terminologiche tra il regolamento UE-REACH, il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)³, la direttiva 75/324/CEE⁴ e la presente ordinanza conformemente all'allegato 1 numero 1.

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 3^{bis} frase introduttiva

³ Oltre ai capoversi 1 e 2, l'etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

- b. deve essere formulata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza o il preparato è fornito a utilizzatori privati o professionali: d'intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un'altra lingua ufficiale o in inglese.

^{3bis} Qualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello SEE, sull'etichetta il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

Art. 10a Lingue ufficiali

Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Art. 26 cpv. 1 lett. b, h e j nonché cpv. 3

¹ Una notifica non è necessaria per:

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1182, GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 2.

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1677, GU L 379 del 25.7.2015, pag. 1.

⁴ Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2037, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.

b. *abrogato*

h. le sostanze elencate nell'allegato IV o nell'allegato V del regolamento UE-REACH⁵;

j. le sostanze elencate nell'allegato 7.

³ Le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB non assoggettate all'obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a, c e g, sono assoggettate all'obbligo di annuncio secondo l'articolo 48.

Art. 30 cpv. 1

1 La durata di protezione dei dati è di 12 anni.

Art. 31 cpv. 1

¹ Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all'organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall'organo di notifica.

Art. 49 cpv. 2

² Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da un colore, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «sostanza profumata» o «colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le sostanze contenute non sono classificate come estremamente preoccupanti secondo l'allegato 3 oppure come pericolose per la salute;
- b. non sono superate le seguenti concentrazioni:
 1. per le sostanze profumate: complessivamente il 5 per cento,
 2. per i coloranti: complessivamente il 25 per cento.

Art. 54 cpv. 1 lett. b e l

1 Sono esentati dall'obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

- b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi o ricerca o usati per scopi di ricerca o sviluppo;
- l. le pitture, se sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 25 paragrafo 8 del regolamento UE-CLP⁶.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

Art. 84 lett. d

D'intesa con l'UFAM e la SECO, l'UFSP adegua i seguenti allegati:

- d. allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi internazionali.

Titolo prima dell'art. 87

Capitolo 2: Cantoni

Art. 88 cpv. 3

3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l'autorità preposta al controllo ne informa l'organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l'articolo 90a.

Art. 89

Abrogato

Titolo prima dell'art. 90

Abrogato

Art. 90 Rubrica

Sorveglianza dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Inserire prima del titolo del settimo titolo

Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantionali

Nel caso delle seguenti violazioni, le autorità riportate di seguito decidono misure contro gli assoggettati:

- a. in caso di violazioni degli articoli 87 capoverso 2 e 88 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale;
- b. in caso di violazioni dell'articolo 90 capoverso 1: le autorità del Cantone in cui le violazioni si sono verificate.

Art. 93c Disposizioni transitorie della modifica del... 2021

¹ Le sostanze e i preparati etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

² Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e ora assoggettate all'obbligo di notifica, l'obbligo di domanda cautelativa secondo l'articolo 31 entro il (*18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica*). Se ha adempiuto tale obbligo, non devono essere adempiuti i requisiti di cui all'articolo 40 entro il (*cinque anni dopo l'entrata in vigore*). In singoli casi motivati l'organo di notifica può prorogare il termine al massimo di altri due anni.

³ Alle vecchie sostanze, già notificate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. il notificante è esonerato dall'obbligo di fornire ulteriori informazioni secondo gli articoli 46 e 47;
- b. non si applica la deroga di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera k.

II

L'allegato 5 numero 1.2 lettera c è modificato come segue:

c.



in combinazione con

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. (Non sono considerati preparati del gruppo 2 quelli classificati come «Skin Corr. 1C» unicamente per il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e sulla cui etichetta deve figurare il codice H314.)

III

La presente ordinanza contiene un nuovo allegato 7 secondo l'appendice.

IV

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

V

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 7

(Art. 26 cpv. 1 lett. j e art. 84 lett. e)

Elenco delle nuove sostanze per le quali non è necessaria una notifica⁷

⁷ Il contenuto dell'elenco delle nuove sostanze non soggette all'obbligo di notifica non viene pubblicato nella Raccolta ufficiale. L'elenco è consultabile gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici. Si applica la versione del ... e contiene ... sostanze.

Allegato
(n. IV)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sui biocidi

Titolo prima dell'art. 62e

Sezione 2: Disposizioni finali

Art. 62f Disposizioni transitorie della modifica del...

I biocidi etichettati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim⁹ secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

Titolo prima dell'art. 63

Abrogato

2. Ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 1a: Etichettature e scritte particolari

Art. 3a

¹ Le etichettature e le scritte particolari sono ben leggibili e durature. Devono essere formulate nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la sostanza, il preparato, l'apparecchio o l'oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l'impianto; d'intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i

⁹ RS 813.12

⁹ RS 813.11

¹⁰ RS 814.81

preparati loro forniti o gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali possono essere etichettati in una lingua ufficiale o in inglese.

² Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l'italiano.

Articolo 23a Disposizione transitoria della modifica del...

Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

Allegato 1.3 numero 3 capoverso 2

Abrogato

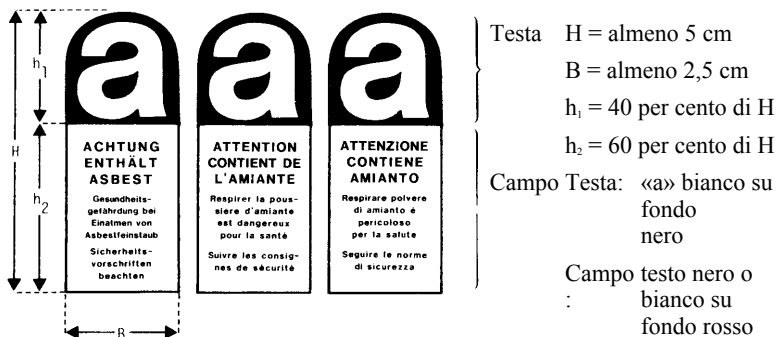
Allegato 1.5 numero 8 capoverso 3

Abrogato

Allegato 1.6 numero 4 capoverso 1 lettera b

1 Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l'imballaggio è contrassegnato con:

- b. un'indicazione dei pericoli per l'uomo e l'ambiente e delle misure protettive, conforme al modello seguente:



Allegato 1.10 numero 3 capoverso 2

Abrogato

Allegato 1.11 numero 3 capoverso 3

Abrogato

Allegato 1.16 numero 3.3 capoverso 2

Abrogato

Allegato 2.1 numero 3 capoverso 7

Abrogato

Allegato 2.2 numero 3 capoverso 7 e numero 4 capoverso 2

Abrogati

Allegato 2.3 numeri 1^{bis}.2 capoverso 2, 2.1 capoverso 2, 3.2 capoverso 3 e 4.3 capoverso 2

Abrogati

Allegato 2.4 numero 4^{bis}.3 capoverso 2

L'informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

Allegato 2.5 numero 2 capoverso 3

L'etichetta di cui al capoverso 1 e l'informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

Allegato 2.9 numero 4 capoverso 4

Abrogato

Allegato 2.10 numero 2.4 capoverso 4

Abrogato

Allegato 2.11 numero 8 capoverso 2

Abrogato

Allegato 2.12 numero 4 capoverso 2

Abrogato

Allegato 2.13 numero 2 capoverso 2

Abrogato

Allegato 2.16 numero 1.3 capoverso 5

Abrogato

3. Ordinanza del 12 maggio 2010¹¹ sui prodotti fitosanitari

Art. 55a° frase introduttiva

L'etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura:

a. ...

Art. 57 Lingue impiegate nell'etichetta

L'etichetta deve essere redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

4. Ordinanza del 10 gennaio 2001¹² sui concimi

Art. 23 capoverso 4

4 Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura.

Art. 35b Disposizioni transitorie della modifica del...

I concimi etichettati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2025.

¹¹ RS 916.161

¹² RS 916.171

